

## LE NUOVE REGOLE DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI

### *Le modifiche normative*

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 <sup>1</sup>, ha recepito la Direttiva n. 2006/43/CE <sup>2</sup> del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle “revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”.

In precedenza, la delega per il recepimento della Direttiva n. 2006/43/CE era già stata inserita all’art. 24 della legge 25/4/2008 n. 34 (legge comunitaria 2007) ma il termine del 29 giugno 2008, fissato nel rispetto della direttiva, era inutilmente decorso.

La delega legislativa contenuta nella L. 7 luglio 2008 n. 88 (legge comunitaria 2008) all’art. 1 comma 1, prevedeva l’adozione del decreto di attuazione da parte del Governo in prima lettura entro il 29 ottobre 2009 ed entro il 27 gennaio 2010 in approvazione definitiva.

La nuova normativa detta disposizioni generali in tema di:

- abilitazione, requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche e delle società nel Registro dei revisori legali e formazione continua;
- tirocinio ed esami di idoneità;
- esercizio della revisione legale, con i connessi principi di deontologia, di riservatezza e segreto professionale, di indipendenza ed obiettività;
- utilizzo dei principi di revisione e di elaborazione degli stessi;
- conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico;
- relazione di revisione e giudizio sul bilancio;
- responsabilità patrimoniale e profili sanzionatori e penali;
- controllo della qualità e di vigilanza;
- cooperazione tra gli stati membri dell’UE e con paesi esteri.

Il Capo V della novella individua una nuova categoria di società, “gli enti di interesse pubblico”, che vengono assoggettate a norme di controllo specifiche e nei quali la revisione non può essere esercitata dal Collegio Sindacale. Gli enti di interesse pubblico costituiscono una categoria più ampia rispetto ai soggetti che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (comprendono ad es. le banche, gli inter-

---

<sup>1</sup> Pubblicato in G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 (S.O. n. 58)

<sup>2</sup> La Direttiva n. 2006/43/CE modifica le Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE del Consiglio e abroga la Direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio (la cosiddetta “VIII Direttiva”).

mediari finanziari di cui all'art. 107 TUB, le SIM e gli istituti di moneta elettronica). Vengono modificate o abrogate numerose norme del Codice Civile, del Testo Unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993), del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998), del Codice sulle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

Le norme sulla revisione contabile contenute in tali testi vengono sostanzialmente traslate nel decreto di recepimento della Direttiva 2006/43/CE, con rilevanti modifiche formali e sostanziali.

Si attua una completa equiparazione fra controllo contabile e revisione legale dei conti: scompare infatti il termine "controllo contabile" da tutte le norme del codice civile ove era richiamato, sostituito con "revisione legale dei conti", mentre il termine "revisore contabile" viene sostituito con "revisore legale dei conti"; inoltre non sussisteranno più distinzioni tra revisore persona fisica e società di revisione e, salvo il periodo transitorio, scomparirà l'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del TUF.

In particolare, viene abrogato l'art. 2409 ter c.c., relativo alle funzioni di controllo contabile, e l'art. 14 del D.Lgs. detta ora le funzioni di verifica del revisore nel corso dell'esercizio e regola la relazione di revisione ed il giudizio sul bilancio (peraltro senza rilevanti cambiamenti rispetto al disposto attuale).

In pratica il revisore o la società di revisione non deve più documentare l'attività di revisione nel libro della revisione; sparisce la previsione della "periodicità almeno trimestrale" per le verifiche nel corso dell'esercizio; sparisce l'esplicita previsione della verifica della corrispondenza del bilancio con le scritture contabili e la conformità alle norme degli accertamenti eseguiti, implicita per l'espressione del giudizio sul bilancio.

### **I regolamenti di attuazione**

Il D.Lgs. n. 39/2010 è entrato in vigore il 7 aprile 2010; tuttavia, solo una parte delle norme risulta direttamente applicabile; per le altre occorre attendere i decreti attuativi che saranno emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in certi casi di concerto con il Ministero della Giustizia e sentita la Consob.

Nel dettaglio, sono ventuno i Regolamenti che dovranno essere emanati per dare completa attuazione al D.Lgs. n. 39/2010, come risulta dalla seguente tabella.

	<b>regolamenti da emanare</b>	<b>ente</b>
1.	Criteri per la definizione dei requisiti di onorabilità ed elencazione delle lauree ritenute valide per l'accesso al registro (art. 2, comma 2)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob
2.	Criteri per la valutazione di equivalenza dei requisiti dei revisori di Paesi terzi ed elenco Paesi (art. 2, comma 7)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob
3.	Modalità di attuazione di tirocinio, del registro del tirocinio ed obblighi informativi (art. 3, comma 8)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob
4.	Modalità di attuazione dell'esame di idoneità professionale: presentazione delle domande, contenuto dell'esame, casi di equipollenza con altri esami di Stato di professioni regolamentate (art. 4, comma 4)	Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob
5.	Integrazione e specificazione delle materie d'esame di idoneità professionale (art. 4, comma 5)	Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob
6.	Modalità di attuazione della formazione continua (art. 5, comma 2)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob
7.	Contenuto e modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al registro revisori e termini per la verifica dei requisiti (art. 6, comma 1)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob
8.	Modalità e termini di trasmissione, informazioni ed aggiornamento dati informativi del registro (art. 7, comma 7)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob
9.	Modalità dei corsi di formazione/aggiornamento per "riqualificazione" dei revisori iscritti nella sezione inattivi del registro (art. 8, comma 2)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob
10.	Elaborazione e definizione dei principi deontologia, riservatezza e segreto professionale (art. 9, comma 3)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob
11.	Definizione dell'estensione della rete dei revisori o società di revisione ai fini dell'indipendenza (art. 10, comma 13)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob
12.	Obblighi e procedure di revisione supplementare rispetto ai principi di revisione per Banche ed imprese di assicurazione (art. 11, comma 2)	Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP
13.	Convenzione con ordini/associazioni professionali per definire modalità di elaborazione dei principi di deontologia, indipendenza e revisione (art. 12, comma 1)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoscritta con gli ordini professionali
14.	Modalità per la manifestazione delle dimissioni dall'incarico, con definizione dei casi e modalità per la risoluzione consensuale o per giusta causa dell'incarico di revisione legale (art. 13, comma 4)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob
15.	Individuazione società controllate e sottoposte a comune controllo di non significativa rilevanza nel gruppo per le quali sia ammessa la revisione legale da parte del Collegio Sindacale	Regolamento Consob, d'intesa con Banca d'Italia e ISVAP
16.	Individuazione nell'ambito del gruppo di enti di interesse pubblico, della rilevanza dell'interesse pubblico ai fini dell'applicazione della di-	Regolamento Consob, d'intesa con Banca d'Italia e ISVAP

	disciplina specifica (art. 16, comma 4)	
17.	Esenzione, ad esclusione che per le quotate, dall'applicazione di alcune disposizioni ed eventualmente estensione del termine di controllo di qualità a sei anni per alcuni revisori legali (art. 16, comma 5)	Regolamento Consob, d'intesa con Banca d'Italia e ISVAP
18.	Definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo di qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di qualità, riferite agli iscritti nel registro che non svolgono revisione su enti di interesse pubblico (art. 20, comma 8)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob
19.	Definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo di qualità riferito agli iscritti nel registro che svolgono revisione su enti di interesse pubblico (art. 20, comma 9)	Regolamento Consob
20.	Definizione annuale dell'entità dei contributi per i servizi dei ministeri e ripartizione fra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Giustizia (art. 21, comma 8)	Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia
21.	Attribuzione di compiti, composizione e compensi della commissione centrale per i revisori contabili (art. 42, comma 2)	Ministero dell'Economia e delle Finanze

### **Periodo transitorio**

Il decreto legislativo non contiene norme transitorie, manca infatti una specifica disposizione che stabilisca la data dalla quale hanno efficacia le novità.

In ogni caso, sono operative dal 7 aprile 2010, in particolare, alcune disposizioni:

- la nuova procedura di nomina del revisore
- il concetto di indipendenza
- i criteri per determinare il compenso
- le nuove norme sull'obbligatorietà del Collegio Sindacale nelle società a responsabilità limitata
- la definizione di enti di interesse pubblico
- il nuovo regime sanzionatorio penale ed amministrativo.

Slittano, invece, le disposizioni la cui attuazione necessita di un regolamento; nel frattempo, nonostante la loro espressa abrogazione, permangono in vigore le norme, sia primarie che regolamentari, che sinora disciplinano la materia.

Gli incarichi di revisione conferiti dall'assemblea *ex art. 2409 quater c.c.* (abrogato) permangono fino alla prima scadenza utile. A tale data, anche nelle società non quotate, come già in quelle quotate, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti (*ex art. 13, comma 1*) "su proposta motivata dall'organo di controllo" e non più come in precedenza "sentito il Collegio Sindacale".

### **Conferimento dell'incarico**

L'iniziativa per la nomina del revisore è quindi affidata al Collegio Sindacale, che svolge un ruolo più incisivo rispetto al passato, ovvero al Consiglio di Sorveglianza o

al Comitato di controllo a seconda del tipo di *governance*. Anche se la proposta non è vincolante per l'assemblea che provvede alla nomina, il Collegio non è più chiamato solo ad esprimere un parere, ma deve formulare una proposta motivata, basata su competenza, struttura e organizzazione del revisore, oltre che sulla congruità del corrispettivo richiesto e sulla dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di indipendenza.

Un'altra novità riguarda la determinazione del corrispettivo del revisore. Infatti l'art. 13 del decreto legislativo prevede che l'assemblea oltre che determinare il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico possa stabilire eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo nel corso dell'incarico.

La durata dell'incarico è prevista in tre esercizi e l'incarico può essere rinnovato senza alcuna limitazione (art. 13 comma 2). Negli enti di interesse pubblico l'incarico conferito al revisore legale ha durata di sette esercizi, e di nove esercizi se conferito alla società di revisione, e non può, comunque, essere rinnovato o nuovamente conferito se non sono decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

In tali enti, se l'incarico è attribuito ad una società di revisione, il responsabile della revisione non può essere la medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente (art. 17 commi 1 e 4).

### **Revoca e dimissioni del revisore**

La revoca del revisore era regolata all'art. 2409-*quater*, soppresso dall'art. 37 del decreto. Il meccanismo presupponeva la sussistenza di una giusta causa ed era legato ad una delibera assembleare, assunta con il parere favorevole del Collegio sindacale ed approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Era quindi previsto un regime di doppia tutela, a garanzia di una funzione che certifica la correttezza del bilancio.

L'art. 13 del decreto, in rubrica "*Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto*", presenta novità derivanti dall'art.38 della Direttiva 2006/43/CE.

1. si mantiene il ruolo dell'organo di controllo, chiamato ad esprimere il proprio parere non vincolante sul contenuto della delibera;
2. scompare l'obbligo di sottoporre la delibera all'approvazione del Tribunale;

3. viene previsto l'obbligo di comunicare la revoca<sup>3</sup> al Ministero dell'Economia, fornendo "adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate";
4. viene previsto l'obbligo di nomina contestuale di un nuovo revisore, onde evitare la *vacatio* del ruolo;
5. viene regolata la previsione, già contenuta all'art. 159 del TUIF e già acquisita in dottrina e giurisprudenza, che non costituisce giusta causa di revoca "la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o ad una procedura di revisione".

Nella previgente normativa non esisteva una disciplina per le dimissioni e per la risoluzione contrattuale. Il comma 4 dell'art. 13 prevede ora che il revisore possa dimettersi dall'incarico, fatto salvo il risarcimento del danno.

I casi e le modalità saranno definiti con regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob. Con lo stesso regolamento dovranno inoltre essere definiti i casi e le modalità di risoluzione, consensuale o per giusta causa, del contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione.

La disposizione, nel presupposto che le dimissioni non debbano creare una *vacatio* nella funzione di controllo, prevede che:

- a) le dimissioni devono essere date in tempi e con modi tali da consentire di individuare e nominare tempestivamente un nuovo soggetto, fatto salvo il caso di grave e comprovato impedimento del revisore;
- b) le funzioni continuano ad essere esercitate dal revisore dimissionario sino all'efficacia della nuova nomina, che deve comunque avvenire entro sei mesi dalle dimissioni.

Il pericolo è che, siccome la negoziazione del corrispettivo rientra tra gli atti di gestione degli amministratori, la proposta motivata dell'organo di controllo endosocietario finisca per ratificare una scelta che continua ad essere operata dagli amministratori e trasmessa all'organo di controllo, senza recidere il legame tra controllori e controllati.

### **Principi di revisione legale**

L'attività di revisione non viene definita in modo sostanziale, in quanto l'articolo 1 si limita ad una descrizione giuridica, con riferimento alla "conformità alle disposizioni del decreto". L'articolo 11 detta, tuttavia, i parametri di base e prevede che la revisio-

---

<sup>3</sup> Analoga comunicazione è prevista per i casi di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto.

ne debba essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionale, che saranno adottati dalla Commissione Europea attraverso la loro pubblicazione integrale, tramite Regolamento comunitario, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, in tutte le lingue ufficiali della Comunità, con conseguente diretta applicabilità in tutti i Paesi membri.

Fino all'adozione di tali principi, la revisione legale deve essere svolta in conformità ai principi di revisione elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed approvati dalla Consob, che di fatto non si discostano in modo sostanziale da quelli internazionali, caratterizzati dall'approccio per principi e procedure generali.

I principi di revisione internazionali sono stati rivisti dallo IAASB (*International Auditing and Assurance Standard Board*), con un programma avviato nel 2004 e concluso nel febbraio 2009, al fine di accrescerne la chiarezza e la comprensibilità nonché per favorirne l'applicabilità in modo uniforme. Ogni principio, articolato in diverse sezioni (introduzione, obiettivo, definizione, regole, linee guida), può contenere considerazioni specifiche per la revisione delle imprese di minori dimensioni, facendo venir meno la necessità dell'attuale documento separato Iaps 1005 (Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori).

I più importanti principi di revisione in vigore in Italia sono elencati nella tabella che segue:

numero	Titolo
100	principi sull'indipendenza del revisore
200	obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio
230	documentazione del lavoro
240	responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio
300	pianificazione della revisione contabile di bilancio
315	comprensione dell'impresa e del suo contesto e valutazione dei rischi di errori significativi
320	concetto di significatività nella revisione
330	procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati
500	elementi probativi della revisione
520	procedure di analisi comparative
530	campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare
540	revisione delle stime contabili
560	eventi successivi
570	continuità aziendale

I principi di revisione dettano le norme di comportamento ed il contenuto tecnico dei controlli che il revisore deve seguire nelle fasi in cui si articola il processo di revisione contabile:

. affidamento dell'incarico di revisione (formulazione della proposta accettazione e

- . mantenimento dell'incarico, anche con riferimento al requisito dell'indipendenza);
- . pianificazione del processo di revisione;
- . svolgimento delle procedure di revisione;
- . evidenziazione dei punti di debolezza riscontrati;
- . espressione del giudizio sul bilancio e sulla coerenza della relazione sulla gestione.

### **Relazione di revisione legale**

Il decreto disciplina schema e contenuto della relazione di revisione contenente il giudizio sul bilancio (art. 14). Gli elementi della relazione erano di fatto già stati recepiti nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32 che, attuando la parte obbligatoria della direttiva 2003/51/CE, aveva uniformato il contenuto delle relazioni di revisione emesse ai sensi del codice civile a quello previsto dal TUIF.

La relazione comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate alla società;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima in giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore e, nel caso di società di revisione, dal responsabile della revisione.

### **Revisione del bilancio consolidato**

In tema di bilancio consolidato il decreto (art. 38 comma 22) ha modificato l'art. 41 del D.Lgs. n. 127/91, stabilendo espressamente che il bilancio consolidato deve essere assoggettato a revisione legale, demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.

Inoltre in tema di responsabilità è ora previsto che il revisore legale o la società di re-



visione sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio (art. 14 comma 6).

Per agevolare tale "piena" assunzione di responsabilità, il revisore legale o la società di revisione riceve i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e può chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esami di atti e documentazione e controlli presso le medesime società.

### **Registro dei Revisori**

La disciplina in esame prevede l'istituzione di un nuovo Registro dei Revisori legali e delle società di revisione, al quale avranno diritto di essere iscritti gli attuali revisori contabili e le società di revisione iscritte all'Albo Speciale Consob. Il nuovo Registro sarà gestito dal Ministero dell'Economia, salva la facoltà di delegarne la gestione ad "enti idonei".

È lecito ritenere che il legislatore abbia inteso ridurre progressivamente il numero dei revisori iscritti al Registro sulla base dell'effettivo svolgimento di tale attività, nonché dell'interesse ad esercitarla. Il registro è, infatti, suddiviso in due sezioni, distinguendo i revisori "attivi" rispetto a quelli "inattivi", ovvero quelli che non hanno assunto incarichi per tre anni consecutivi. Questi ultimi potranno assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione ad un apposito corso di formazione e di aggiornamento. I revisori "attivi" dovranno comunicare gli incarichi di revisione assunti, saranno soggetti all'obbligo di formazione continua e saranno soggetti al controllo di qualità, con relativo versamento di contributi commisurati al corrispettivo.

### **Controllo di qualità**

Di grande impatto innovativo è la previsione di un controllo esterno di qualità al quale tutti i revisori devono sottoporsi almeno ogni sei anni (tre se svolgono la revisione ad enti di interesse pubblico). La procedura di controllo (art. 20) comprende sia la verifica dei documenti di revisione selezionati, sia una valutazione della conformità ai principi di revisione, ai requisiti di indipendenza ed al sistema di controllo interno della qualità. I controlli saranno affidati a persone in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, oltre ad una specifica formazione in materia di controllo di qualità. La vigilanza sarà compito del Ministero dell'Economia, che può avvalersi

su base convenzionale di enti pubblici o privati; per il controllo di qualità dei revisori e delle società di revisione, che hanno incarichi presso enti di interesse pubblico, il controllo di qualità spetterà alla Consob, come già avviene attualmente.

### **Indipendenza**

Uno dei punti cardine della revisione legale è l'indipendenza, richiamata all'art. 10 e all'art. 17, per gli enti di interesse pubblico. In proposito sarà importante il regolamento che dovrà definire l'estensione della "rete" ovvero della struttura in cui coopera il revisore, che persegue la condivisione degli utili e dei costi e condivide procedure comuni di controllo interno della qualità.

Quando la revisione riguarda società che non sono enti di interesse pubblico non è previsto un elenco predefinito di rapporti che pregiudicano l'indipendenza e la disciplina è affidata al principio generale di riferimento ovvero ai casi in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza risulta compromessa.

L'indipendenza può essere compromessa da diversi tipi di minacce, riconducibili a situazioni ambientali o personali (relazioni d'affari, finanziarie, di lavoro o di altro genere).

Se una di tali situazioni si verifica, il revisore deve assumere le precauzioni e le misure volte a ridurre il rischio di compromissione dell'indipendenza, documentandole nelle carte di lavoro per l'assoggettamento al controllo della qualità. Inoltre i revisori devono rendere noti i rischi rilevanti per la propria indipendenza e le misure adottate per limitarli. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza, il revisore non deve effettuare la revisione.

Nella stessa ottica di trasparenza e di tutela dell'indipendenza è prevista una modifica dell'art. 2427, comma 1, c.c. ove si richiede che in nota integrativa venga indicato l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore o alla società di revisione, nonché l'importo dei corrispettivi per servizi di consulenza fiscale o per altri servizi.

### **Responsabilità**

In tema di responsabilità patrimoniale del revisore legale, il legislatore italiano non si è adeguato agli orientamenti comunitari. Infatti la Raccomandazione della Commissione Europea del 5 giugno 2008 e la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 avevano invitato gli stati membri a limitare la responsabilità dei revisori, evitando la responsabilità solidale fra i diversi organi. Invece, l'art. 15 del Decreto in

commento mantiene la responsabilità solidale dei revisori tra di loro e con gli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Solo nei rapporti interni tra i debitori solidali si prevede una limitazione di responsabilità nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato, ma tale disposizione non pare di rilevante interesse per i revisori qualora gli amministratori risultassero privi di beni!

Positiva, invece, la novità in merito ai termini di prescrizione.

Infatti il termine quinquennale non decorrerà più dalla cessazione dell'incarico di revisione, bensì dalla data della firma della relazione di revisione al bilancio d'esercizio ritenuto non corretto.

**Lucia Starola**

Starola Cantino Battaglia Sandri  
Dottori Commercialisti Associati